

Legge 2 ottobre 1967, n. 895: Disposizioni per il controllo delle armi.

(Gazzetta Ufficiale n. 255 del 12 ottobre 1967)

Art. 1 [1]

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con [la multa da 10.000 euro a 50.000 euro] (2).

(1) Articolo sostituito dall'art. 9, L. 14 ottobre 1974, n. 497.

(2) Importi così modificati dall'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

Art. 2 [1]

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con [la multa da 3.000 euro a 20.000 euro] (2).

(1) Articolo sostituito dall'art. 10, L. 14 ottobre 1974, n. 497.

(2) Importi così modificati dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

Art. 2-bis [1]

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 8, comma 5, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

Art. 3 [1]

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con [la multa da 3.000 euro a 20.000 euro] (2).

(1) Articolo sostituito dall'art. 11, L. 14 ottobre 1974, n. 497.

(2) Importi così modificati dall'art. 4, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

Art. 4 [1]

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni

indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con [la multa da 4.000 a 40.000 euro] (2).

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
- c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto. [3]

(1) Articolo sostituito dall'art. 12, L. 14 ottobre 1974, n. 497.

(2) Importi così modificati dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

(3) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 30, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 5

Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi [e delle loro parti] (1), delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

Art. 6 [1]

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

(1) Articolo sostituito dall'art. 13, L. 14 ottobre 1974, n. 497.

Art. 7 [1]

Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'art. 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.

(1) Articolo sostituito dall'art. 14, L. 14 ottobre 1974, n. 497.

Art. 8

Non è punibile chi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente art. 1 o nell'art. 695 del Codice penale.

Art. 9

Per i reati previsti dalla presente legge si procede a giudizio direttissimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana . È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.